



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

Deliberazione n. 8
del 22/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 2019

L'anno **2019** addì **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** in **BRENTINO BELLUNO**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	MAZZURANA ALBERTO	X	
2	ZANGA MASSIMO	X	
3	CRISTOFORETTI STEFANO	X	
4	AGNELLINI MARTA	X	
5	CASTELLETTI SEBASTIANO	X	
6	DALL' ORA MARCO	X	
7	VERONESI TIBERIO	X	
8	RUBINACCIO ALESSANDRO		X
9	ASILEPPI VIRGILIO		X
10	CASTELLETTI BEATRICE		X
11	SCALA ALESSANDRO	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. ORONZO CAMASTA.

Il Sig. MAZZURANA ALBERTO nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici comunali unitamente ai relativi allegati.

Il Presidente apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, avente ad oggetto DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 2019, ed i relativi allegati.

Dopo l'esposizione del Sindaco, non si registrano altri interventi.

Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si passa alla votazione.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione e dei suoi allegati;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri presenti;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

“1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. *Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.*

3. *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento

4. *...omissis...*

Ricordato che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle “disposizioni in materia di federalismo

fiscale municipale” prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF , con un'aliquota non superiore allo 0,2%;

- il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Premesso:

- che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 ha differito al 28-02-2019 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.
- In attesa del nuovo decreto ministeriale che stabilisce ulteriore differimento dell'approvazione del bilancio al 31.03.2019.

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 26.6.2012, esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 18/10/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;

Ritenuto di dover mantenere invariate per l'anno 2019 le aliquote determinate per l'anno 2018, con la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 09.3.2018, confermandola al valore massimo dell'0,8%;

Quantificando presuntivamente in € 130.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2017 (ultimo anno disponibile)” ed importi accertati nel corso del precedente esercizio finanziario 2018;

Visto l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011;

Visti

- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;

Visti:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 8
FAVOREVOLI 7
ASTENUTI 1 (Scala)
CONTRARI 0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) **di approvare** nel suo testo integrale la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati che, in originale, si allegano al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di confermare per l'anno 2019**, facendo proprie le motivazioni in premessa esposte, l'aliquota dell'addizionale IRPEF applicabile in questo Comune, come segue:

Aliquota unica 0,8%

quantificando presuntivamente in € 130.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2017 (ultimo anno disponibile)” ed importi accertati nel corso de precedente esercizio finanziario 2018;

- 3) **di incaricare** il responsabile dell'Area Contabile di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al presente deliberato.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 8
FAVOREVOLI 8
ASTENUTI 0
CONTRARI 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di dover procedere all'approvazione del bilancio 2019-2021 nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ALBERTO MAZZURANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ORONZO CAMASTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto FERRARI VILER, quale responsabile di Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 19/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VILER FERRARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto FERRARI VILER, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 19/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VILER FERRARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Oronzo CAMASTA)